



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 31555/2019

Cron.

Rep.

Ud.27/11/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere-
Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
Dott. SIMONA MAGNANENSI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31555-2019 proposto da:

LO GIUDICE SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA
SGAMMEGLIA;

- ricorrente -

contro

2024
4938

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA
CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 450/2019 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 1069/2017;



RILEVATO CHE

Lo Giudice Salvatore impugna la sentenza n. 450/2019 della Corte d'appello di Palermo che ha respinto il suo gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione dallo stesso proposta contro un avviso d'addebito emesso da INPS a seguito di iscrizione d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti, in quanto, ritenendo correttamente eseguita la notifica dell'avviso in data 23 settembre 2014, ha considerato tardiva l'opposizione proposta con ricorso del 7 novembre 2014.

INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all'adunanza camerale del 27 novembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE

Il ricorrente impugna la sentenza sulla base di tre motivi.

I)Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, dell'art. 30 del d.lgs. n. 78/2010, dell'art. 24 Cost., dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

II)Violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.



III) Violazione dell'art. 2712 cod. civ., dell'art. 2719 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. perché la Corte ha ritenuto generica la dichiarazione di disconoscimento della "fotocopia della cartolina di ritorno della notifica dell'avviso di addebito".

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto incentrati sulla doglianza per cui nell'avviso non era indicato il termine entro il quale proporre impugnazione e sono infondati.

La sentenza sul punto così motiva: "la doglianza relativa alla regolarità formale del titolo (omissione di avvisi e carenza di alcune pagine) è tardiva perché proposta oltre il termine di 20 gg previsto per l'opposizione agli atti esecutivi".

Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di legittimità uniforme: laddove ci si dolga di vizi formali del titolo, come della carente motivazione dell'avviso di addebito, le censure sono inammissibili se non proposte nel termine di 20 gg dalla notifica del titolo, giacché il vizio di motivazione dell'avviso di addebito, qualora integrato effettivamente, non attiene al merito della pretesa contributiva, che, come è noto, nasce per legge nel momento in cui si realizzano i presupposti dell'imposizione, e quindi va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi.

«In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro



il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass.21080 del 2015)» (Cass. n. 25724/2023 *ex plurimis*).

La Corte territoriale ha poi, comunque, correttamente e compiutamente motivato in punto regolarità della notifica, sia in ordine alla utilizzabilità del servizio postale che in ordine alla produzione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla moglie del ricorrente.

La sentenza ha richiamato, *in primis*, i precedenti di legittimità in forza dei quali, in tema di notifica di cartella ex art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica è assolta dalla produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella che, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Quindi, ha evidenziato come fosse stata prodotta in giudizio la cartolina di ricevimento sottoscritta dalla moglie convivente del ricorrente, "(qualità che correttamente il Tribunale ha ricavato dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà da costei rilasciata ed allegata al fascicolo di parte), e contenente sul frontespizio il medesimo riferimento numerico della raccomandata riportato nella prima pagina dell'avviso di addebito, pervenuto all'indirizzo del destinatario".

A tale parte motiva si correlano le censure di cui al terzo motivo, che è infondato alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in ordine al disconoscimento.



Anche sul punto, la Corte ha motivato ampiamente ed esaurientemente richiamando giurisprudenza di cassazione uniforme e concludendo che il disconoscimento non era idoneo "ad inficiare la validità dell'avviso di ricevimento della raccomandata", essendo stato formulato "in maniera assolutamente generica alla prima udienza di discussione, nel cui verbale si legge "in subordine dichiara di disconoscere la fotocopia della cartolina di ritorno della notifica dell'avviso di addebito", tanto più considerato che, come detto, la cartolina di ricevimento era stata sottoscritta dalla moglie convivente del ricorrente, nessuna contestazione in ordine alla firma o alla qualità era stata sollevata, la notifica era stata eseguita all'indirizzo del destinatario".

Valga sul punto quanto affermato da questa Corte con orientamento uniforme: «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si



intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass. n. 37186/2022).

Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall'opponente fosse privo dei requisiti necessari e – secondo questa Corte - «tale "valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità" (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)» (Cass. n. 37186/2022).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.



PQM

Numero registro generale 31555/2019

Numero sezionale 4938/2024

Numero di raccolta generale 3113/2025

Data pubblicazione 07/02/2025

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 27 novembre 2024.

La Presidente
Lucia Esposito

